

RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

**INCONTRO TECNICO
PADOVA
13 APRILE 2018**

LE NORME DI RIFERIMENTO

La **LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015** (la Buona Scuola), all'articolo 1, commi 180 e 181 lett. d, ha previsto un'apposita delega legislativa sulla “**revisione** dei percorsi dell'istruzione professionale” e sul “**raccordo**” di questi ultimi con i percorsi della leFP.

LE NORME DI RIFERIMENTO

In attuazione di tale delega, il Governo ha quindi proceduto all'approvazione del **DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 13 aprile 2017** (entrato in vigore il 31.5.2017).

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LE NORME DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 61/2017 è corredato dai seguenti allegati:

- **Allegato A**, in cui è riportato il nuovo “profilo educativo, culturale e professionale” (PECUP), comune a tutti gli indirizzi (art. 2 comma 2)
- **Allegato B**, in cui sono riportati i quadri orari dei nuovi indirizzi di studio (art. 3 comma 2)
- **Allegato C**, in cui sono riportate le tabelle sulla “confluenza” degli indirizzi, articolazioni ed opzioni già presenti nell’ordinamento stabilito nel D.P.R. n. 87/2010 nei nuovi 11 indirizzi di studio (art. 3 comma 2)

GLI OBIETTIVI DEL RIORDINO

Il Decreto Legislativo 61/2017

- ridisegna in profondità l'istruzione professionale, anche per dare una risposta alla crisi degli Istituti Professionali, in costante calo di iscrizioni
- cerca di integrare meglio l'istruzione professionale e l'istruzione e formazione professionale
- mantiene la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale degli Istituti Professionali rispetto agli Istituti Tecnici (art. 3, comma 4)

ITER DI ATTUAZIONE DEL RIORDINO

- La riforma prende avvio con le prime classi dell'a.s. 2018-2019 (Dlgs 61, art. 11) e si concluderà nell'a.s 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. 87/2010 (e successive modificazioni), che attualmente disciplina gli Istituti Professionali (Dlgs. 61, art. 13)
- Il Dlgs 61 prevede numerosi provvedimenti attuativi (in primo luogo il **REGOLAMENTO**, come indicato nell'art. 3 comma 3) [entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DLGS, il 31.8.2017 – inviato il 22.3.2018, non ancora vistato]

DECRETO LEGISLATIVO 61/2017

**ESAME
DEI PUNTI SALIENTI**

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA' (ART. 1)

*Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la **revisione** dei percorsi dell'istruzione professionale, in **raccordo** con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la **ridefinizione** degli indirizzi e il **potenziamento** delle attività didattiche laboratoriali (comma 1)*

- Il riordino (in realtà si tratta di una **riforma complessiva**) è dato in primo luogo dalla **revisione** dei percorsi di istruzione professionale.
- Il riordino determinato dalla Legge 107 e dal Decreto Legislativo 61 assicura e promuove la **compresenza di due sistemi di istruzione professionalizzante** (IP e leFP), distinti - diversi - raccordati, che non dovranno sovrapporsi e confondersi, né potranno essere assorbiti l'uno dall'altro.
- Il riordino passa attraverso la **ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali**.

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA' (ART. 1)

*Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono **scuole territoriali dell'innovazione**, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica (comma 2)*

Sono evidenziati gli aspetti qualificanti e identitari degli Istituti professionali:

- sono collegati al **territorio** nel quale agiscono
- sono caratterizzati da processi di **innovazione** (attività di ricerca; impiego di metodologie innovative e sperimentali; laboratorietà).

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA' (ART. 1)

*Il modello didattico è improntato al **principio della personalizzazione educativa** volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle **competenze chiave di cittadinanza**, nonché di orientare il **progetto di vita e di lavoro** della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di **occupabilità**. Il **modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali** di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è **organizzato per unità di apprendimento**. (comma 3)*

I nuovi professionali passano attraverso un **modello didattico**.

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA' (ART. 1)

*Il sistema dell'istruzione professionale ha la **finalità** di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy", nonché di **garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.** (comma 4)*

Viene affermata la finalità dei nuovi professionali verso **il mondo del lavoro e delle professioni.**

IDENTITA' DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE (ART. 2)

Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

- *i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;*
- *i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. (comma 1)*

VIENE RIPRESO UNO DEGLI ASPETTI ESSENZIALI DEL RIORDINO, IL RACCORDO (art. 1, comma 1)

- **RACCORDO TRA IL SISTEMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: DM (articolo 7, comma 1).** Su questo anche: **Accordi** tra Regione eUSR (comma 2); **DM** su «Rete nazionale delle scuole professionali» (comma 3); **raccordo** con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» (comma 5).
- **PASSAGGI TRA I SISTEMI FORMATIVI: ARTICOLO 8 (comma 2: Accordo Stato-regione; comma 7: passaggi dopo la qualifica triennale).** Viene rivisto completamente , e in parte superato, il regime di «sussidiarietà» tra percorsi statali e regionali e rafforzati i passaggi da un sistema all'altro.

IDENTITA' DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE (ART. 2)

COMMI 2.3.4: **PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
PECUP - > ALLEGATO 1**

(Premessa; punto 1: Identità dell'istruzione professionale e PECUP;
punto 2: Strumenti organizzativi e metodologici)

Il PECUP è il documento di riferimento per la costruzione dei nuovi professionali

COMMA 5: **I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE SONO
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (> proseguimento)**

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (ART. 3)

- Per corrispondere alla nuova domanda di competenze a livello settoriale e territoriali **gli indirizzi previsti passano da 6 a 11.**
- **Viene aumentato il monte ore dedicato alle attività pratiche, di laboratorio.**
- **Viene aumentata la quota di flessibilità oraria** a disposizione delle scuole per poter adattare meglio l'offerta formativa alla domanda del territorio e dei giovani stessi.

I NUOVI INDIRIZZO DI STUDIO / I PRECEDENTI INDIRIZZI DI STUDIO

(ART. 3, comma 1)

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (2017)	I VECCHI INDIRIZZI DI STUDIO (2010)
a. AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
b. <i>PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE</i>	
c. INDUSTRIA A ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
d. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	MANUTENZION E ASSISTENZA TECNICA
e. <i>GESTIONE DELLA ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE</i>	
f. SERVIZI COMMERCIALI	SERVIZI COMMERCIALI
g. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHERA	ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
h. <i>SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO</i>	
i. SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	SERVIZI SOCIO SANITARI
l. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.: ODONTOTECNICO	
m. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO	

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (ART. 3)

➤ QUADRI ORARIO: **ALLEGATO B** (comma 2)

32 ore settimanali

suddivise:

tra biennio (2112 ore) e triennio (3168 ore)

tra area generale e aree di indirizzo

in assi culturali

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (ART. 3)

➤ CONFLUENZE: **ALLEGATO C** (comma 2)

- NEGLI 11 NUOVI INDIRIZZI CONFLUISCONO
 - I PRECEDENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI (DPR 87/2010)
 - LE OPZIONI (DI 24.4.2012 e DI 836 del 13.11.2014)
- IL PRECEDENTE ORDINAMENTO PREVEDEVA:
6 INDIRIZZI - 7 ARTICOLAZIONI - 9 OPZIONI

➤ **GLI «ADATTAMENTI» SONO DETERMINATI SCUOLA**

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (ART 3)

Agli **11 indirizzi di studio** corrispondono specifici “*profili di uscita e risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenza*” (comma 3).

*Con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i **profili di uscita degli indirizzi di studio** di cui al comma 1, i **relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze**. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai **codici ATECO** adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì **le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento**, di cui al successivo articolo 11 , e le indicazioni per la **correlazione** tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8. (comma 3)*

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (ART. 3)

SCHEMA DI REGOLAMENTO (22.3.2018) di cui all'art. 3, commi 3-4

- 9 ARTICOLI
- ALLEGATO 1: Il profilo in uscita dei percorsi di istruzione per le attività e gli insegnamenti di area generale (declinati per competenze, abilità e conoscenze, e per assi culturali)
- ALLEGATO 2 (A-M): I profili in uscita di indirizzo e relativi risultati di apprendimento (declinati per competenze, abilità e conoscenze; con riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO; con la correlazione ai settori economici-professionali)
- ALLEGATO 3 (A-M): I quadri orario (biennio/triennio; area generale/area di indirizzo; assi culturali)
- ALLEGATO 4: Correlazione tra qualifiche e diplomi leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'Istruzione professionale

I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO (ART. 3)

*Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale **possono declinare gli indirizzi di studio** di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal **territorio** coerenti con le priorità indicate dalle **Regioni** nella propria programmazione, nei **limiti degli spazi di flessibilità** di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice **ATECO** attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (**NUP**) adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilità avviene nei **limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.** (comma 5)*

LE SCUOLE POSSONO ADATTARE/DECLINARE DEGLI INDIRIZZI (territorio/Regione)

- **UTILIZZANDO FORME DI FLESSIBILITA'**
- **FACENDO RIFERIMENTO A CODICE ATECO E NUP**
- **NEI LIMITI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E SENZA DETERMINARE ESUBERI DI PERSONALE**

ASSETTO ORGANIZZATIVO (ART. 4)

STRUTTURA QUINQUENNALE, ARTICOLATA IN BIENNIO E TRIENNIO (comma 1)

- **BIENNIO (comma 2):**

- 2112 ore (1188 area generale + 924 area di indirizzo)
- Attività e insegnamenti aggregati in assi culturali
- Possibilità di organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici (anche a cavallo di due anni)
- Personalizzazione degli apprendimenti (in riferimento al Progetto formativo individuale) : non più di 264 ore
- Attività di accompagnamento e supporto anche rimodulando l'orario (nei limiti delle risorse)

TUTTO nei limiti degli assetti ordinamentali e degli organici previsti.

- **TRIENNIO (comma 3):**

- 1056 ore per anno (462 area generale + 594 area di indirizzo)
- FUNZIONE DEL TRIENNIO (lettere a.b.c.d.e)

ASSETTO ORGANIZZATIVO (ART. 4)

*Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale **possono attivare, in via sussidiaria**, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, **percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel **rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione** e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. (comma 4)*

ASSETTO ORGANIZZATIVO (ART. 4)

QUINTO ANNO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia,

- *in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato*
- *nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regione. (comma 5)*

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI SONO DOTATI DI **UN UFFICIO TECNICO** (senza ulteriori oneri) - comma 6 -

ASSETTO DIDATTICO (ART. 5)

L'assetto didattico dei nuovi istituti professionali è caratterizzato da

- PERSONALIZZAZIONE (fino a 264 ore nel biennio)
- PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
- AGGREGAZIONE DISCIPLINE PER ASSI CULTURALI NEL BIENNIO E AGGREGAZIONE DELLE DISCIPLINE DI ISTRUZIONE GENERALE NEL TRIENNIO
- UTILIZZO DI METODOLOGIE DIDATTICHE INDUTTIVE, ESPERIENZE LABORATORIALI E OPERATIVE
- POSSIBILITA' ASL ANCHE NEL SECONDO ANNO
- ORGANIZZAZIONE PER UNITA' DI APPRENDIMENTO (anche per il riconoscimento dei crediti)
- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ASSETTO DIDATTICO (ART. 5)

L'ASSETTO DIDATTICO

COSTITUISCE LA SFIDA PIU' IMPEGNATIVA DEL RIORDINO.

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è basato su un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale indebolimento del settore negli ultimi anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o mancata innovazione nella metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento.

(Allegato 1 allo schema di Regolamento «*Il profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale*»)

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA (ART. 6)

Gli adattamenti del curriculum alle esigenze del territorio e dell'utenza, all'interno degli 11 indirizzi, **sono progettati e realizzati dalla scuola**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non esistono più adattamenti centralizzati (opzioni, curvature...)

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA (ART. 6)

Le istituzioni scolastiche possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

- A) UTILIZZARE LA QUOTA DI AUTONOMIA DEL 20% DELL'ORARIO COMPLESSIVO DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO (riferimento al PECUP e al Profilo di uscita; particolare riferimento alle attività di laboratorio)
- B) UTILIZZARE GLI SPAZI DI FLESSIBILITA' ENTRO IL 40% NEL TRIENNIO (riferimento al Profilo di uscita) nell'ambito dell'organico dell'autonomia
- C) SVILUPPARE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (anche attraverso L'APPRENDISTATO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO)

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA (art. 6)

- D) STIPULARE CONTRATTI D'OPERA CON ESPERTI (nel rispetto dei vincoli di bilancio, nei limiti delle risorse disponibili)
- E) ATTIVARE PARTENARIATI TERRITORIALI per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, per la realizzazione di percorsi ASL (nel rispetto dei vincoli di bilancio)
- F) COSTITUIRE I DIPARTIMENTI (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)
- G) DOTARSI DI UN COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)

RACCORDO CON IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI (ART. 7)

I RAPPORTI TRA ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE VENGONO RADICALMENTE RIVISTI.

- comma 1: Decreto Ministeriale per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale
- comma 2: accordi a livello regionale traUSR e Regione
- commi 3-4: «Rete nazionale delle scuole professionali» con (istituzioni scolastiche statale e paritarie e le istituzioni formative accreditate)
- comma 5: raccordo con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro».

PASSAGGI TRA SISTEMI FORMATIVI (ART. 8)

I RAPPORTI TRA ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE VENGONO RADICALMENTE RIVISTI.

- comma 1: **I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono un percorso personale di crescita e di apprendimento**
- comma 2: **Accordo Stato-Regioni** regola le fasi dei passaggi
- comma 3: modalità di accompagnamento nel passaggio da parte delle istituzioni interessate
- comma 4: il passaggio è a domanda dello studente
- comma 5: modalità di passaggio (valutazione risultati di apprendimento, riconoscimento dei crediti, comparazione tra i sistemi, valutazione delle potenzialità)
- comma 6: modalità di valutazione dei crediti maturati e certificati (nel primo triennio)
- comma 7: passaggi dopo la qualifica triennale
- comma 8: diplomi di Istruzione professionale e qualifiche e diplomi quadriennali sono titoli correlati nel Repertorio nazionale dei titoli dell'istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

DOTAZIONI ORGANICHE (ART. 9)

- Comma 1: le dotazioni organiche sono determinate dall'USR nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia (1056 ore annue; presenze; ufficio tecnico)
- Comma 2: le scuole possono adattare attraverso la flessibilità i percorsi nei **limiti delle dotazioni organiche triennali e della offerta formativa regionale**
- Comma 3: parametri per la costituzione delle classi (riferimento DPR 81/2009)
- Comma 4: **l'articolazione delle cattedre è determinata dalla scuola**; l'USR verificano che l'articolazione proposta non crei esuberi nell'ambito territoriale

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO DEI PERCORSI (ART. 10)

- **comma 1: monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale da parte di un Tavolo nazionale (senza oneri a carico della finanza pubblica)**
- **comma 2: in riferimento al monitoraggio e in relazione a nuove attività economiche, all'innovazione tecnologica e ai mutamenti del mercato del lavoro, con cadenza quinquennale sono aggiornati i profili in uscita e i relativi risultati di apprendimento**

PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (ART. 11)

- comma 1: nuovi percorsi dall'a.s. 2018/2019
 - comma 2: confluenze nel nuovo ordinamento dall'a.s. 2018/2019
 - comma 3: il passaggio è supportato
 - ✓ dal Regolamento (art. 3, comma 3)
 - ✓ da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei Dirigenti Scolastici e del personale docente e non docente
 - ✓ da misure per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie
- Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 12)

- comma 1: fonti di finanziamento MIUR
- comma 2: fonti finanziamento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (25 milioni annui per attività di formazione duale – apprendistato)
- comma 3: *Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.*

ABROGAZIONI (ART. 13)

- comma 1: *A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, è abrogato.*
- comma 2: *A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.*

SONO ABROGATE LE DUE NORME DI RIFERIMENTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE (Ministri Fioroni e Gelmini)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART. 14)

- comma 1: *Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.*
- comma 2: adempimenti per le Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
- comma 3: intese tra MIUR e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (corsi per i diplomati quadriennali per sostenere gli esami di Stato)
- comma 4: applicazione del Dlgs 61 alle scuole con lingua di insegnamento slovena

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE IN VENETO

- **ISTITUTI PROFESSIONALI VENETO: circa 80 (una trentina hanno percorsi leFP)**
- **ISCRIZIONI ISTITUTI PROFESSIONALI 2018-2019 - VENETO (dati provvisori al 27.2.2018)**

IP	5.864	14,1% (-0,5%)
leFP	338	0,8% (-0.3%)
		14,9% (-0,8%)

VENETO: LICEI 46% - ISTITUTI TECNICI 39,1% - ISTITUTI PROFESSIONALI 14,9%

ITALIA: LICEI 55,3% - ISTITUTI TECNICI 30,7% - ISTITUTI PROFESSIONALI 14%

- **ISCRIZIONI ISTITUTI PROFESSIONALI 2017-2018 - VENETO**

IP	6.081	14,6%
leFP	462	1,1%
		15,7%